

DELIBERAZIONE 21 NOVEMBRE 2013
532/2013/R/EEL

APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE (PCE) PER L'ANNO 2014 NONCHÉ DEL CONSUNTIVO DEI COSTI 2012 E DEL PREVENTIVO DEI COSTI 2014, COMUNICATI DALLA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL MERCATO ALL'INGROSSO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 novembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) e, in particolare, l'articolo 23;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i) e l'articolo 22;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09) e, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante "Approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.A. relativamente al mercato elettrico" (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) e, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante "Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici" e, in particolare, l'articolo 11;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 351/07);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIMM);

- la deliberazione 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 44/11);
- la deliberazione 22 dicembre 2011, ARG/elt 189/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 189/11);
- deliberazione 20 dicembre 2012, 558/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2012/R/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 7 febbraio 2007 (di seguito: determinazione 7 febbraio 2007);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 5 aprile 2007 (di seguito: determinazione 5 aprile 2007);
- la comunicazione della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito GME) del 28 febbraio 2013, prot. Autorità n. 8950 del 6 marzo 2013 (di seguito: comunicazione 6 marzo 2013);
- la comunicazione di GME del 8 ottobre 2012, prot. Autorità n. 33577 del 17 ottobre 2013 (di seguito: comunicazione 17 ottobre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 3.1, del TIMM prevede che GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all’Allegato A al TIMM, l’attività di condivisione dei medesimi dati con l’Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all’articolo 5 del TIMM, in quanto attività strumentali all’esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell’Autorità;
- l’articolo 3, comma 3.4, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, GME progetti, realizzi, mantenga un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7, del TIMM, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8 del TIMM;
- l’articolo 3, comma 3.4bis, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, GME progetti, realizzi e mantenga un simulatore del mercato del giorno prima che soddisfi prefissati requisiti;
- l’articolo 3, comma 3.4ter, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, GME progetti, realizzi e mantenga una piattaforma informatica per l’acquisizione dagli operatori di dati che non siano già acquisiti da GME nell’esercizio delle sue attività caratteristiche;
- l’articolo 3, comma 3.9, del TIMM prevede che:
 - GME identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
 - l’ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;

- l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.1 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, GME trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1, del TIMM, GME abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM prevede che l'Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione tecnica di cui al comma 9.1, provveda con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.5, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, GME trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.6, del TIMM prevede che l'Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 9.5, provveda con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.9, del TIMM prevede che i costi riconosciuti a preventivo a GME per uno specifico anno nonché l'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo relativi all'anno antecedente siano compresi nei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: PCE) definiti per il medesimo anno, ai sensi del punto 3 della determinazione 5 aprile 2007 (di seguito: corrispettivi per la partecipazione alla PCE).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 111/06, l'Autorità ha disciplinato le condizioni per l'approvvigionamento da parte della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) delle risorse per il dispacciamento nonché le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 3, della deliberazione 111/06, la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo costituisce uno degli elementi in cui si articola l'erogazione del servizio di dispacciamento;

- ai sensi dell'articolo 16, della deliberazione 111/06, Terna è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo e la svolge anche avvalendosi dell'opera di GME che agisce in nome proprio e per conto di Terna;
- ai sensi dell'articolo 17, della deliberazione 111/06, GME ha predisposto un regolamento per la registrazione degli acquisti e le vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo, positivamente verificato con determinazione 7 febbraio 2007 e con determinazione 5 aprile 2007, e ne ha dato attuazione tramite la realizzazione e gestione della PCE;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 44/11, GME, entro il medesimo termine di cui al comma 9.1, del TIMM, trasmette all'Autorità:
 - un prospetto recante i consuntivi - riguardanti gli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione di GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM (di seguito: consuntivo quinquennale degli investimenti PCE);
 - un prospetto recante, fra l'altro, il consuntivo - riguardante l'ultimo anno antecedente la comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili direttamente o indirettamente alla PCE e al TIMM nonché dello scostamento rispetto al preventivo relativo al medesimo anno (di seguito: consuntivo PCE);
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 44/11, GME, entro il medesimo termine di cui al comma 9.5, del TIMM, sottopone all'approvazione dell'Autorità una proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nell'anno successivo; e che tale proposta deve essere corredata da:
 - un prospetto recante i preventivi - riguardanti i cinque anni successivi la comunicazione di GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM (di seguito: preventivo quinquennale degli investimenti PCE);
 - un prospetto recante il preventivo - riguardante l'anno successivo la comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM (di seguito: preventivo PCE);
 - un prospetto recante il pre-consuntivo - riguardante l'anno della comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM nonché degli scostamenti rispetto al preventivo relativo al medesimo anno (di seguito: pre-consuntivo PCE).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con comunicazione 6 marzo 2013, GME ha trasmesso all'Autorità il consuntivo PCE per l'anno 2012 (di seguito: consuntivo PCE 2012) e il consuntivo quinquennale degli investimenti PCE per il periodo 2008-2012 (di seguito: consuntivo quinquennale degli investimenti PCE 2012);
- con comunicazione 17 ottobre 2013, GME ha trasmesso all'Autorità una proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da

applicarsi nell'anno 2014 (di seguito: proposta di corrispettivi PCE 2014), corredata dal preventivo quinquennale degli investimenti PCE per gli anni 2013-2018 (preventivo quinquennale degli investimenti PCE 2013), dal pre-consuntivo PCE per l'anno 2013 (di seguito: pre-consuntivo PCE 2013) e dal preventivo PCE per l'anno 2014 (di seguito: preventivo PCE 2014); e che la proposta di corrispettivi PCE 2014 si sostanzia nella conferma dei vigenti corrispettivi per la partecipazione alla PCE.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE (di seguito: extra remunerazione PCE) per il periodo 2006-2013, deve essere retrocessa a Terna e portata in deduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44, della deliberazione 111/06, salvo diversa destinazione individuata dall'Autorità;
- con deliberazione ARG/elt 44/11, l'Autorità ha stabilito che GME versasse a Terna, a titolo di contributo in acconto salvo conguaglio, 2.000.000 (duemilioni) euro entro 30 giorni dall'entrata in vigore della medesima deliberazione;
- con deliberazioni ARG/elt 189/11, l'Autorità ha stabilito che GME versasse a Terna, a titolo di contributo in acconto salvo conguaglio, 2.000.000 (duemilioni) euro entro 30 giorni dall'entrata in vigore della medesima deliberazione;
- con deliberazione 558/2012/R/eel, l'Autorità ha stabilito che GME:
 - versasse a Terna, a titolo di contributo in acconto salvo conguaglio, 6.000.000 (seimilioni) euro entro il 31 gennaio 2013;
 - rideterminasse l'ammontare del fondo rischi e oneri a copertura di future perdite imputabili alla PCE o ad altre piattaforme regolate dall'Autorità in 7.188.000 (settemilionicentottantottomila) euro, come eventualmente rettificato in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2012;
- con comunicazione 6 marzo 2013, GME ha informato l'Autorità di avere accantonato in bilancio al fondo rischi e oneri, in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2012, un importo pari a circa 7.724.000 (settemilionesettecentoventiquattromila) euro;
- in esito all'analisi dei consuntivi PCE degli anni dal 2006 al 2012, del pre-consuntivo PCE 2013, del consuntivo quinquennale degli investimenti PCE 2012 e del preventivo quinquennale degli investimenti PCE 2013, è possibile quantificare - per quanto possibile con gli stessi criteri e parametri adottati per la determinazione e l'aggiornamento del corrispettivo di funzionamento di Terna di cui all'art. 46, della deliberazione 111/06 (cosiddetta DIS) - l'extra remunerazione PCE per il periodo 2006-2013 in misura pari a circa 11.808.000 (undicimilionioctocentottomila) euro, tenuto conto di quanto già versato da GME a Terna in ottemperanza alle deliberazioni ARG/elt 44/11, ARG/elt 189/11 e 558/2012/R/eel;
- un'analisi più precisa di quella di cui al precedente alinea richiederebbe il passaggio a un approccio globale ai costi e ricavi complessivi delle molteplici attività svolte da GME;

- con comunicazione 6 marzo 2013, GME ha trasmesso all'Autorità il consuntivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.1, del TIMM riguardanti l'anno 2012 pari a circa 899.400 (ottocentonovantanovemilaquattrocento) euro; tale consuntivo è inglobato nel consuntivo PCE 2012;
- con comunicazione 17 ottobre 2013, GME ha trasmesso all'Autorità il preventivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.1, del TIMM riguardanti l'anno 2014 pari a circa 890.000 (ottocentonovantamila) euro; tale preventivo è inglobato nel preventivo PCE 2014: i citati costi hanno quindi copertura nei ricavi derivanti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nell'anno 2014;
- negli ultimi tre anni, l'Autorità ha deliberato due successive riduzioni dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE:
 - con deliberazione ARG/elt 44/11, l'Autorità ha ridotto il corrispettivo per ogni MWh oggetto delle transazioni registrate da 0,02 €/MWh a 0,012 €/MWh a decorrere dal 1 maggio 2011;
 - con deliberazione 558/2012/R/eel, l'Autorità ha ridotto ulteriormente il corrispettivo per ogni MWh oggetto delle transazioni registrate da 0,012 €/MWh a 0,008 €/MWh a decorrere dal 1 gennaio 2013;
- negli ultimi tre anni, nonostante le summenzionate riduzioni dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE e i contributi versati in acconto a Terna, GME ha mantenuto una consistente extra remunerazione PCE, eminentemente a causa della costante e significativa crescita dei quantitativi (MWh) registrati su PCE;
- GME ipotizza che i quantitativi registrati su PCE nel 2013 rimangano invariati nel 2014 (381 TWh); tuttavia, l'estensione del market coupling sulla frontiera settentrionale entro il 31 dicembre 2014 potrebbe incidere negativamente sui quantitativi registrati su PCE riguardanti contratti bilaterali d'importazione o esportazione negli anni 2015 e seguenti;
- l'extra remunerazione PCE accantonata sinora da GME potrebbe essere utilmente destinata al contenimento degli oneri d'ingresso ed uso di altri mercati o piattaforme organizzati da GME al fine di promuoverne la liquidità nelle fasi di avvio.

RITENUTO OPPORTUNO:

- quantificare l'ammontare dei costi riconosciuti a consuntivo a GME per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1, del TIMM nell'anno 2012 in 899.400 (ottocentonovantanovemilaquattrocento) euro;
- che i predetti costi siano coperti dai ricavi derivanti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nel 2012, come peraltro già tenuto in conto nel consuntivo PCE 2012;
- quantificare l'ammontare dei costi riconosciuti a preventivo a GME per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1, del TIMM riguardanti l'anno 2014 pari a circa 890.000 (ottocentonovantamila) euro;
- che i predetti costi siano coperti dai ricavi derivanti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nel 2014, come peraltro già tenuto in conto nel preventivo PCE 2014;

- prevedere che l'extra remunerazione PCE ad oggi valutabile in 11.808.000 (undicimilionioctocentottomila) euro, come eventualmente rettificati in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2013, siano transitoriamente accantonati in bilancio al fondo rischi e oneri a copertura di future perdite imputabili alla PCE o ad altre piattaforme regolate dall'Autorità, fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
- prevedere che GME trasmetta all'Autorità una proposta sulla destinazione dell'extra remunerazione PCE finalizzata a promuovere la liquidità di altri mercati o piattaforme organizzati da GME nelle fasi di avvio, anzitutto nel settore del gas naturale

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti a GME ai sensi dell'articolo 9 del TIMM per gli anni 2012 e 2014

- 1.1 L'ammontare a consuntivo dei costi riconosciuti a GME per l'anno 2012 per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1, del TIMM è pari a 899.400 (ottocentonovantanovemilaquattrocento) euro. La copertura di tali costi è assicurata dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nel 2012, come già tenuto in conto nel consuntivo PCE 2012 di cui alla comunicazione GME 6 marzo 2013.
- 1.2 L'ammontare a preventivo dei costi riconosciuti a GME per l'anno 2014 per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM è pari a 890.000 (ottocentonovantamila) euro. La copertura di tali costi è assicurata dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nel 2014, come già tenuto in conto nel preventivo PCE 2014 di cui alla comunicazione GME 17 ottobre 2013.

Articolo 2

Approvazione della proposta di corrispettivi PCE 2014

- 2.1 La proposta di corrispettivi PCE 2014 è approvata senza modifiche.

Articolo 3

Destinazione dell'extra remunerazione PCE accumulata nel periodo 2006-2013

- 3.1 Fino a successivo provvedimento dell'Autorità, GME ridetermina l'ammontare del fondo rischi e oneri a copertura di future perdite imputabili alla PCE o ad altre piattaforme regolate dall'Autorità in 11.808.000 (undicimilionioctocentottomila) euro, come eventualmente rettificato in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2013.
- 3.2 Entro il 31 marzo 2014, GME trasmette all'Autorità una proposta sulla destinazione parziale o integrale dell'extra remunerazione PCE di cui al comma 3.1 conforme alle finalità espresse in motivazione.

Articolo 4
Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento è trasmesso a GME.

4.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni